



**COMUNE DI PAVIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/02/2021

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag.3
Art. 2	Definizione dell'attività	pag.4
Art. 3	Requisito professionale	pag.5
Art. 4	Presenza del Responsabile Tecnico	pag.6
Art. 5	Luogo e modalità di svolgimento dell'attività	pag.6
Art. 6	Requisiti igienico-sanitari, ambientali e sicurezza	pag.7
Art. 7	Segnalazioni e comunicazioni relative all'avvio, alla modifica e alla cessazione dell'attività	pag.8

## CAPO II - NORME PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 8	Avvio attività -Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)	pag.8
Art. 9	Modifiche, trasferimento, sospensione volontaria, subingresso, cessazione dell'attività, modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali	pag.9
Art. 10	Partecipazione al procedimento amministrativo	pag.10
Art. 11	Orari e Tariffe – Obblighi informativi	pag.10

## CAPO III -VIGILANZA E SANZIONI

Art. 12	Vigilanza e controlli	pag.11
Art. 13	Regime sanzionatorio	pag.11
Art. 14	Sospensione o divieto di prosecuzione attività	pag.11

## CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15	Disposizioni transitorie	pag.12
Art. 16	Entrata in vigore	pag.12

## ALLEGATI:

1	Percorsi e titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico di tintolavanderia, esperienza professionale	pag.13
2	Requisiti igienico-sanitari, ambientali e sicurezza per strutture da adibire ad attività di tintolavanderia	pag.15
A	Sanzioni pecuniarie	pag.21
B	Sanzioni accessorie	pag.23

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento disciplina l'attività di tintolavanderia, ovunque esercitata nell'ambito del territorio comunale, in luogo pubblico e privato, in forma anche stagionale o temporanea, da imprese individuali o costituite in forma societaria, sia di persone sia di capitali, artigiane o non artigiane.
2. Il Regolamento fa riferimento alla normativa vigente in materia, cui si rimanda, e in particolare:
  - a) L. 22/02/2006, n. 84 *“Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia”*;
  - b) D. Lgs. 26/03/2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato intero”* come modificato dal D. Lgs. 06/12/2012, n. 147;
  - c) D.P.R. 07/09/2010, n. 160 s. m. e i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”*;
  - d) L.R. 19/02/2014, n. 11 *“Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”* come modificata dalla L.R. 12/12/2017, n. 36 *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione”*;
  - e) Regolamento Regionale 01/02/2018, n. 5 *“Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia”*;
  - f) D. Lgs. 25/11/2016, n. 222 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;
  - g) Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. *“Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”* seduta del 06/07/2017;
  - h) Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Lombardia 11/11/2020, n. 13659 *“Regolamentazione dei percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico di tintolavanderie ai sensi delle modifiche della legge 84/2006 e delle linee guida in conferenza del 28 novembre 2019”*.
3. L'attività di tintolavanderia, inoltre, è assoggettata al rispetto della normativa in materia ambientale, prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento:
  - a) D.M. 05/09/1994 *“Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”*;
  - b) D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* s.m e i.;
  - c) D.P.R. 13/03/2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;

- d) D.G.R. 30/12/2008, n. 8832 *“Linee guida alle Province per l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale”* e D.d.u.o. 01/12/2016, n. 12779 *“Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”*;
- e) D.P.R. 17/08/2011, n. 151 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;
- f) D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- g) D.P.R. 19/10/2011, n. 227 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.

## **Art. 2**

### **DEFINIZIONE DELL’ATTIVITÀ**

1. Costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

3. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, in concomitanza con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (da ora SCIA) un responsabile tecnico in possesso di idoneità professionale, di cui al seguente articolo 3, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare o di un dipendente dell’impresa. Ogni variazione del responsabile tecnico o la designazione di un nuovo responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP del Comune di Pavia.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15/03/1997, n. 59”*, le imprese di tintolavanderia possono cedere alla clientela, a titolo oneroso ovvero gratuito, prodotti connessi all’attività professionale, quali a titolo esemplificativo smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l’igiene dei capi di abbigliamento, previa presentazione di apposita SCIA al SUAP del Comune di Pavia.

5. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 e dell’art. 5, comma 7 della legge 08/08/1985, n. 443 *“Legge quadro per l’artigianato”*, le imprese che esercitano attività di tintolavanderia in forma artigiana non devono presentare apposita SCIA per la vendita al dettaglio dei prodotti di cui al suddetto comma 4.

6. Qualora sia svolta la sola attività di lavanderia a gettoni *self service*, intesa come l'attività di impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, non vi è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico, ai sensi di quanto disposto dall' art. 79, comma 1-bis, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*". Tale attività deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con un'attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività quali la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti al precedente comma 1.

### **Art. 3** **REQUISITO PROFESSIONALE**

1. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia di cui al precedente articolo 2, comma 1, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale conseguita con una delle seguenti modalità:

- a) con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di responsabile tecnico di tintolavanderia conseguito a seguito di percorsi di formazione di cui alla L.R. 06/08/2007, n. 19 "*Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia*". L'attestato è conseguito a seguito di superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale. Tale percorso deve essere svolto presso un ente accreditato al sistema di Istruzione e Formazione Professionale ed è regolamentato a livello regionale;
- b) con l'ottenimento, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di un attestato di qualifica in materia attinente l'attività, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
- c) con il possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività (si veda l'allegato n. 1 al presente Regolamento);
- d) a seguito di un periodo di inserimento presso imprese del settore, la cui durata è stabilita dalla legge 22/02/2006, n. 84.

2. Per la verifica dei titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia, si applica quanto stabilito da Regione Lombardia in relazione ai percorsi professionali (si veda l'allegato n. 1 al presente Regolamento).

3. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.

4. Il Comune di Pavia esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio e lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 06/08/2012, n. 147 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno*".

5. La documentazione comprovante il possesso del requisito professionale deve essere conservata nell'esercizio ed esibita su richiesta dei Funzionari pubblici, degli Agenti di Polizia Locale, della Forza pubblica, nonché dei soggetti preposti al controllo igienico-sanitario, ambientale e di sicurezza.

#### **Art. 4**

### **PRESENZA DEL RESPONSABILE TECNICO**

1. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare; in caso di società, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona di uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività.

2. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, non superiore a trenta giorni consecutivi, il titolare dell'esercizio deve designare formalmente per iscritto un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale previa accettazione formale dell'incarico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. La designazione con accettazione del sostituto del responsabile tecnico deve essere tenuta in azienda a disposizione degli Enti di controllo.

3. Limitatamente ai casi di assenza temporanea ed eccezionale nell'arco della singola giornata, la continuità della prestazione di servizi potrà essere garantita dalla presenza di un dipendente munito di idoneità professionale, ovvero da un familiare coadiuvante o un socio solo se muniti di idoneità professionale.

4. La modifica del responsabile tecnico, non avente carattere di temporaneità come indicato ai precedenti commi 2 e 3, deve essere comunicata al SUAP del Comune di Pavia.

#### **Art. 5**

### **LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. L'attività di tintolavanderia può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, sanitarie, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto della destinazione d'uso compatibile secondo le disposizioni del vigente strumento urbanistico.

2. Nell'ambito del territorio comunale è vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante, anche con mezzi mobili attrezzati e/o con utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

3. L'attività di tintolavanderia può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi, ed i servizi igienici, siano separati dagli altri locali adibiti a civile abitazione, ed abbiano corretta destinazione d'uso come previsto dal vigente strumento urbanistico. I locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività devono possedere i previsti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. In tal caso il titolare deve consentire i controlli da parte di personale addetto alla vigilanza e al controllo, nonché rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia.

4. L'attività di lavanderia a gettone *self-service* deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con un'attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività come la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dall'art. 2, comma 1 della legge 22/02/2006, n. 84.

5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, possono essere affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.

6. Il servizio di raccolta e di recapito deve essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) gli indumenti sporchi devono essere racchiusi in appositi involucri separatamente per ogni cliente;
- b) gli indumenti puliti dovranno essere consegnati racchiusi in apposite confezioni per singolo cliente;
- c) i veicoli utilizzati per la raccolta degli indumenti dovranno essere attrezzati in modo adeguato, rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile; dovranno inoltre garantire lo stoccaggio separato degli indumenti sporchi e di quelli puliti.

7. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile.

## **Art. 6**

### **REQUISITI IGIENICO-SANITARI, AMBIENTALI E SICUREZZA**

1. I locali ove si svolge l'attività di tintolavanderia devono possedere i requisiti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza evidenziati nell'allegato n. 2 al presente regolamento. Tale allegato potrebbe essere soggetto a revisione conseguentemente all'adozione, da parte del Ministro della Salute, del decreto previsto al comma 1-*bis* inserito dal D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 all'art.80 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 "*definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici*", ovvero in relazione ad aggiornamenti della normativa di settore in materia ambientale e sicurezza. In tal caso l'allegato sarà aggiornato senza la necessità di revisione del presente Regolamento.

2. I locali devono essere predisposti in modo da garantire l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.

3. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti, e se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.

4. Gli impianti utilizzati per il lavaggio a secco devono rispettare i requisiti previsti nell'allegato tecnico al D.d.u.o. 01/12/2016, n. 12779 *“Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli <Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso>”*.

5. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso, inoltre, in presenza di dipendenti dovrà essere rispettato quanto previsto in materia di igiene del lavoro.

#### **Art. 7**

### **SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'AVVIO, ALLA MODIFICA E ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. Come meglio precisato negli articoli di cui al successivo Capo II, tutte le vicende amministrative relative all'avvio, alla modifica e alla cessazione dell'attività di tintolavanderia sono soggette alla presentazione al SUAP del Comune di Pavia di idonea SCIA/Comunicazione/richiesta di Autorizzazione telematica tramite il portale *“impresainungiorno.gov.it”* ai sensi del D.P.R. 07/09/2010, n. 10, nonché del D.lgs. 25/11/2016, n. 222.

2. Nei casi di contestualità alla Comunicazione Unica, la SCIA/Comunicazione verrà presentata al SUAP attraverso i sistemi di interoperabilità previsti.

## **CAPO II - NORME PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

#### **Art. 8**

### **AVVIO ATTIVITA' – SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (SCIA)**

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art.19 della legge 07/08/1990, n. 241 s.m.e i., di seguito denominata SCIA, deve essere presentata in via telematica al SUAP del Comune di Pavia, utilizzando la procedura guidata presente nel portale *“impresainungirone.gov.it”*. Se necessario il percorso telematico guidato consentirà l'avvio delle procedure previste all'art.19-bis della stessa legge 07/08/1990, n. 241 *“Concentrazione dei regimi amministrativi”* (SCIA unica ovvero SCIA condizionata all'acquisizione di atti di assenso), con particolare riferimento alla necessità di acquisire i titoli in materia ambientale e sicurezza propedeutici all'esercizio dell'attività.

2. Alla SCIA devono essere allegati i documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica, come disposto D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 ed atti conseguenti. Il titolare o legale rappresentante, il responsabile tecnico, ciascuno dei soci e degli amministratori in caso di società ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252, devono autocertificare che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

3. Qualora non venga avviato contestualmente alla presentazione della SCIA il percorso telematico atto ad acquisire i titoli presupposti, gli stessi dovranno essere acquisiti preventivamente con apposita richiesta al SUAP attraverso il portale *“impresainungirone.gov.it”*.



4. Ogni qualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla SCIA, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, attraverso il sistema dell'interoperabilità, come previsto dall'art.5, comma 2 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160, nonché dall'art. 7, comma 1, della L.R. 12/12/2017, n. 36.

5. L'attività, segnalata tramite SCIA, può avere inizio dal momento del ricevimento della ricevuta rilasciata automaticamente dal sistema telematico, riportante l'identificativo della pratica e il numero di protocollo dell'avvenuta presentazione al SUAP, eccetto il caso in cui la SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazione o altri atti di assenso. La ricevuta emessa ai sensi dell'art.18-*bis* della legge 07/08/1990, n. 241, ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della stessa legge.

6. Copia informatica o copia stampa della SCIA, completa della relativa ricevuta, deve essere messa a disposizione presso i locali destinati l'attività ed esibita su richiesta dei Funzionari pubblici, Agenti di Polizia Locale, della Forza pubblica, nonché dei soggetti preposti al controllo igienico-sanitario (ATS), ambientale (ARPA).

Deve essere messa a disposizione, altresì, nei locali destinati all'attività la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali del responsabile tecnico.

7. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA, ovvero la SCIA unica, la SCIA condizionata, la richiesta di Autorizzazione ricevuta anche alle amministrazioni pubbliche diverse dal comune coinvolte per il rilascio degli atti di competenza, ovvero per le verifiche ex-post da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., ovvero dalle normative di settore, nel caso di SCIA o SCIA unica.

8. Gli uffici interni del Comune, ovvero le amministrazioni pubbliche diverse dal comune trasmettono al SUAP gli atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, come previsto all'art. 4, comma 2 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari, il Dirigente Responsabile adotta gli atti previsti all'art.19 e seguenti della suddetta legge, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 della L.R. 19/12/2014, n. 11 come modificata dall'art. 7 della L.R. 12/12/2017, n. 36.

## **Art. 9**

### **MODIFICHE, TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE VOLONTARIA, SUBINGRESSO, CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, MODIFICA DEI SOGGETTI TITOLARI DEI REQUISITI PROFESSIONALI**

1. In caso di ampliamento, modifica sostanziale, ovvero di trasferimento dell'attività, rispetto a quanto autocertificato con la SCIA di inizio attività, dovrà essere presentata SCIA di modifica di attività esistente, ovvero di trasferimento, con le modalità indicate al precedente articolo al SUAP del Comune di Pavia.

2. La sospensione dell'attività, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, è soggetta a presentazione della comunicazione del periodo di sospensione con le modalità indicate al precedente articolo. L'attività può essere sospesa volontariamente, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP del Comune di Pavia. Al termine dell'anno di proroga, vengono concessi all'impresa sessanta giorni entro i quali

comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività, subingresso per atto tra vivi, è soggetto alla presentazione della Comunicazione al SUAP del Comune di Pavia, secondo le modalità stabilite all'articolo precedente, corredata dai documenti evidenziati come obbligatori nella procedura telematica, come disposto D.Lgs. 25/11/2016, n. 222 ed atti conseguenti.

4. Nei casi previsti dall'art.5, comma 4, della Legge 08/08/1985, n.443 “*Legge quadro per l'artigianato*”, l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico. In caso di morte, quando gli eredi saranno in grado di produrre l'atto di successione, dovranno presentare la Comunicazione di subingresso *mortis causa*.

5. Come previsto all'art.7, comma 1, lett. c) della L.R. 12/12/2017, n. 36, in caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di Commercio. Attraverso il sistema dell'interoperabilità dei sistemi telematici, viene data notizia al SUAP della presentazione della comunicazione.

6. In caso di sostituzione del responsabile tecnico, il titolare dovrà presentare al SUAP del Comune di Pavia la necessaria comunicazione completa dei dati e delle dichiarazioni relative al nuovo soggetto in possesso dei requisiti professionali, con le modalità indicate al precedente articolo.

#### **Art. 10**

### **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

La partecipazione al procedimento amministrativo è garantita, oltre che all'interessato, anche alle Organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori, secondo le modalità previste dalla legge 07/08/1990, n. 241.

#### **Art. 11**

### **ORARI E TARIFFE – OBBLIGHI INFORMATIVI**

1. Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività produttive di beni e servizi dalla vigente normativa.

2. Gli esercizi ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture in cui sono localizzati.

3. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile all'esterno dei locali di esercizio, il cartello che riporta gli orari di apertura e le eventuali giornate di chiusura infrasettimanali, nonché di esporre all'interno dei locali le tariffe applicate. Se l'esercizio è ubicato in uno stabile condominiale, il cartello degli orari deve essere esposto anche all'ingresso principale del condominio.

4. L'addetto al servizio di tintolavanderia è tenuto ad informare il cliente della possibilità che alcuni capi o articoli non vengano trattati direttamente, ma lavorati esternamente all'azienda.

## **CAPO III -VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 12**

#### **VIGILANZA E CONTROLLI**

Gli Agenti della Polizia Locale e della Forza pubblica, l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) incaricata per la vigilanza igienico-sanitaria e sicurezza dei lavoratori, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) incaricata per la vigilanza in materia di tutela ambientale, devono potere accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio del titolare, in cui si svolgono le attività suddette.

### **Art. 13**

#### **REGIME SANZIONATORIO**

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di tintolavanderia in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dal presente regolamento, nonché in caso di mancata presentazione della SCIA ovvero della comunicazione di sospensione dell'attività si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 5 della legge 22/02/2006, n. 84.

2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

3. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall' art. 21-*bis*, comma 2 della L.R. 16/12/1989, n. 73.

4. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle norme speciali di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, le infrazioni alle disposizioni recate dal presente Regolamento, sono punite con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie specificate dalle tabelle di cui agli *allegati A)* "sanzioni pecuniarie" e *B)* "sanzioni accessorie". Per le violazioni non espressamente previste dalle citate tabelle, vengono applicate sanzioni pecuniarie amministrative di importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7-*bis* del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24/11/1981, n. 689.

5. Sono fatte salve le sanzioni previste dalle norme di settore in materia igiene, ambiente e prevenzione incendi di competenza degli Enti preposti.

### **Art. 14**

#### **SOSPENSIONE E DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITÀ**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 21-*bis*, introdotto dalla L.R. 05/02/2010, n. 7 alla L.R. 16/12/1989, n.73, in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il Dirigente Responsabile del Comune può disporre la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni e, nell'ipotesi della reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi previsti dall'art. 8 - *bis* della legge 24/11/1981, n. 689.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di sospensione, di divieto prosecuzione attività o inibitori previsti agli artt. 19 e seguenti della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto all'art.6 della L.R. 19/02/2014, n. 11 come modificata dall'art.7 della L.R. 12/12/2017, n. 36.

3. In particolare, vengono considerati motivi di pubblico interesse, con possibilità di vietare la prosecuzione dell'attività:

- a) l'inosservanza da parte del titolare dei provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del precedente articolo;
- b) qualora il titolare non ripristini, entro il termine concesso, i presupposti relativi ai requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, a seguito verifiche effettuate dagli organismi competenti;
- c) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente in materia;
- d) qualora si accerti la sopravvenuta carenza dei requisiti professionali in capo al responsabile tecnico e l'impresa non abbia provveduto a sostituirlo;

4. Verrà disposta l'immediata cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio, anche forzata, nei seguenti casi:

- a) attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi;
- b) uso diverso della destinazione d'uso dei locali di esercizio rispetto a quella dichiarata nella SCIA.

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Coloro che alla data di entrata in vigore Regolamento regionale 01/02/2018, n.5 esercitano l'attività di tintolavanderia hanno l'obbligo, entro dodici mesi da tale data, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi per cause non imputabili all'interessato.

2. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal presente regolamento.

### **Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore 1 giorno successivo all'intervenuta efficacia della deliberazione che lo approva. Dell'approvazione del regolamento de quo deve essere data notizia alle associazioni di categoria e ne deve essere garantita la comunicazione sulla home page del sito istituzionale del Comune di Pavia.

## ALLEGATO 1

### PERCORSI E TITOLI DI STUDIO ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

Regione Lombardia, approva gli *standard* formativi e gli *standard* professionali del responsabile tecnico di tintolavanderia.

I percorsi formativi sono attivati esclusivamente da enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. 06/08/2007, n. 19 e relativi atti attuativi.

Regione Lombardia con Decreto della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro 11/11/2020, n. 13659 *“Regolamentazione dei percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico di tintolavanderie ai sensi delle modifiche della legge n. 84/2006 e delle linee guida in conferenza del 28 novembre 2019”* ha:

- ✓ approvato lo *“Standard formativo e standard professionale del responsabile tecnico di tintolavanderie”* prevedendo anche la durata dei corsi;
- ✓ approvato il documento *“titoli di studio abilitanti”* come di seguito riportato:

#### DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO

- a) diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica e Produzioni Industriali e Artigianali
- b) diplomi degli Istituti Tecnici, Settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica, Materiali e Biotecnologie, Sistema Moda
- c) diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate

#### LAUREE (desunte ex D.M. 04/10/2000)

##### Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

Mat/07 Fisica Matematica

Mat/09 Ricerca Operativa

##### Area 03 - Scienze chimiche

Chim/01 Chimica Analitica

Chim/02 Chimica Fisica

Chim/03 Chimica Generale E Inorganica

Chim/04 Chimica Industriale

Chim/05 Scienza E Tecnologia Dei Materiali Polimerici

Chim/06 Chimica Organica

Chim/07 Fondamenti Chimici Delle Tecnologie

##### Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

Ing-Ind/12 Misure Meccaniche e Termiche

Ing-Ind/13 Meccanica Applicata alle Macchine

Ing-Ind/14 Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine

Ing-Ind/15 Disegno e Metodi Dell'ingegneria Industriale

Ing-Ind/16 Tecnologie e Sistemi di Lavorazione

Ing-Ind/17 Impianti Industriali Meccanici

Ing-Ind/22 Scienza e Tecnologia dei Materiali  
Ing-Ind/26 Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici  
Ing-Ind/27 Chimica Industriale e Tecnologica  
Ing-Ind/31 Elettrotecnica  
Ing-Ind/32 Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici  
Ing-Ind/33 Sistemi Elettrici per L'energia  
Ing-Inf/01 Elettronica  
Ing-Inf/04 Automatica

### **SOLA ESPERIENZA PROFESSIONALE**

requisito di cui all'art. 2 della legge 22/02/2006, n. 84  
(riferimento art.3 comma 1 lett. d) del regolamento Comunale)  
periodo di inserimento presso imprese del settore

In caso di sola esperienza professionale il periodo di inserimento consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate nel settore.

Tale periodo di inserimento presso imprese del settore non deve essere inferiore a:

- 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
- 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

## ALLEGATO 2

### REQUISITI IGIENICO-SANTARI, AMBIENTALI E SICUREZZA PER STRUTTURE DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA

#### LOCALI NECESSARI:

1. Locali attività
2. Servizi igienici
3. Depositi
4. Spogliatoi dipendenti

#### ALTEZZE E RAPPORTI AEROILLUMINANTI (R.A.I.) DEI LOCALI:

Locale	Altezza media minima	Superficie minima	R.A.I. (1)
Locale attività	m 2.70	Adeguata al volume dell'attività ed all'ingombro delle attrezzature presenti	1/8 della superficie del locale
Servizi igienici	m 2.40	m <sup>2</sup> 1	m <sup>2</sup> 0.6 o ventilazione forzata (2)
Antibagno	m 2.40	m <sup>2</sup> 1 - e m <sup>2</sup> 3 se utilizzato come spogliatoio	
Depositi	m 2.40	Adeguata alle necessità	
Spogliatoi	m 2.40	Adeguata al numero degli utilizzatori e comunque non inferiore a m <sup>2</sup> 1 per ogni addetto con una superficie minima di m <sup>2</sup> 3	Ventilazione naturale o forzata (2)

#### NOTE

1. Superficie finestrata apribile/superficie del locale (la superficie finestrata comprende le finestre, le vetrine apribili, le porte affaccianti su cortili o aree private. Non sono comprese le porte di accesso sulle pubbliche vie)

N.B. L'aerazione naturale può essere integrata, o sostituita, dall'installazione di impianto di condizionamento realizzato conformemente alla norma tecnica UNI 10339 (con relazione tecnica dell'impianto stesso indicante tra l'altro i ricambi volume/ora, l'ubicazione delle prese d'aria – ad altezza di almeno 3 m dal suolo se ubicate all'interno di cortili e di almeno 6 m se su spazi pubblici - dei punti di espulsione esterni – a tetto in posizione tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturali o artificiali)

L'illuminazione naturale può essere integrata o sostituita da apparecchiature per l'illuminazione artificiale.

2. Il dispositivo per aerazione forzata dei servizi igienici dovrà essere dotato di canna di esalazione sfocante oltre il colmo del tetto ed assicurare un ricambio minimo di 6 volumi/ora se in aspirazione continua ovvero 12 volumi/ora se in aspirazione intermittente.

## REQUISITI SINGOLI LOCALI

<p><b>LAVANDERIE A SECCO</b></p>	<p>Devono essere posizionate al piano terreno e devono disporre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Locale/spazio per la raccolta e sosta biancheria in attesa di lavaggio</li> <li>- Locale/spazio per la stiratura e deposito biancheria pulita</li> </ul> <p>Gli spazi necessari possono essere ricavati/delimitati mediante macchine od attrezzature purché la biancheria da sottoporre a lavaggio e la biancheria pulita siano nettamente separate</p> <p>I locali devono essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pavimento rivestito con materiale liscio lavabile e disinfettabile</li> <li>- le pareti devono essere di colore chiaro e rivestite con materiale lavabile e disinfettabile sino a m. 2 di altezza</li> <li>- impianto di ventilazione sussidiaria forzata che assicuri almeno 5 ricambi/ora di aria, dotato di canna di esalazione sfociante oltre il colmo del tetto e presa d'aria esterna collocata a 3 o 6 m dal suolo se aprentesi rispettivamente su spazio privato o spazio pubblico.</li> </ul> <p>Tale impianto <u>integra</u> ma non sostituisce la ventilazione naturale</p>
<p><b>MACCHINE LAVASECCO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il carico del solvente deve essere effettuato mediante travaso a ciclo chiuso</li> <li>- La pulizia dei filtri, se prevista, deve essere effettuata all'aperto e l'operatore <u>deve essere</u> dotato di protezioni individuali quali guanti e maschera per solventi</li> </ul> <p>Nel caso vengano utilizzate macchine lavatrici a ciclo aperto le stesse devono essere dotate di sistema di abbattimento vapori e recupero solventi con condotto di espulsione indipendente sfociante oltre il colmo del tetto</p>
<p><b>LAVANDERIE AD UMIDO</b></p>	<p>Devono disporre di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- locale lavaggio, centrifugazione ed eventuale asciugatura</li> <li>- locale/spazio per la raccolta e sosta biancheria in attesa di lavaggio</li> <li>- locale/spazio per la stiratura e deposito biancheria pulita</li> </ul> <p>Gli spazi necessari possono essere ricavati/delimitati mediante macchine od attrezzature purché la biancheria da sottoporre a lavaggio e la biancheria pulita siano nettamente separate.</p> <p>Nel caso di lavanderie automatiche o a gettone dove non è prevista la sosta di biancheria, il conferimento, il lavaggio ed il ritiro della biancheria stessa può avvenire in un unico locale.</p> <p>I locali devono essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pavimento rivestito con materiale liscio lavabile e disinfettabile</li> </ul> <p>le pareti devono essere di colore chiaro e rivestite con materiale lavabile e disinfettabile sino a m. 2 di altezza</p>



<b>LAVANDERIE INDUSTRIALI</b>	<p>I locali devono essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pareti piastrellate o rivestite con materiale liscio, lavabile e disinfettabile sino a m 2 di altezza</li> <li>- pavimento lavabile e con pendenza verso un tombino sifonato a chiusura idraulica</li> <li>- i raccordi tra parete - parete e pavimento - pareti dovranno avere sagoma curva (concava)</li> <li>- pareti e pavimento rivestite con materiale di colore chiaro.</li> </ul> <p>La biancheria da sottoporre a lavaggio e la biancheria pulita devono essere nettamente separate.</p>
<b>LAVANDERIE SELF SERVICE AD UMIDO</b>	<p>Nelle lavanderie self-service non è previsto alcun servizio diretto da parte di un operatore nello svolgimento dell'attività di pulitura- lavaggio. Le lavanderie self service che non erogano alcun servizio aggiuntivo devono rispettare i requisiti di sicurezza ed igienici sia delle attrezzature che dei locali previsti dal R.L.I. per le lavanderie ad umido.</p>
<b>STIRATURA</b>	<p>I vapori derivanti dalla stiratura dei capi con apparecchi professionali devono essere allontanati mediante apposita canna di esalazione indipendente sfociante oltre il colmo del tetto del fabbricato</p>
<b>SERVIZI IGIENICI destinati al personale addetto</b>	<p>Devono essere ad uso esclusivo dell'attività, accessibili direttamente dai locali di lavoro e disimpegnati da antibagno. Devono essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscaldamento</li> <li>- pavimenti e pareti sino ad un'altezza di m 2 rivestiti con materiale lavabile e disinfettabile</li> <li>- wc</li> <li>- lavabo</li> </ul> <p><u>In presenza di dipendenti dovranno essere presenti servizi igienici secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni in materia di igiene del lavoro.</u></p>
<b>SPOGLIATOI dipendenti</b>	<p><b>DOTAZIONE e REQUISITI</b></p> <p>Dovranno essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riscaldamento</li> <li>- armadietti con possibilità di chiusura per riporre gli indumenti privati (uno per ciascun dipendente). Nel caso gli operatori svolgano attività "insudicianti" o utilizzino sostanze oleose e/o pericolose ecc gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per indumenti privati.</li> </ul> <p>Gli spogliatoi devono essere distinti per sesso. Può essere utilizzato un unico spogliatoio in attività con massimo 5 dipendenti.</p> <p>E' ammesso posizionare gli armadietti nell'antibagno dei servizi igienici purché sia ad uso esclusivo degli operatori e sufficientemente ampio per contenere tutti gli armadietti necessari.</p>

## **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

L'esercizio deve essere dotato di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Nel caso la zona non sia servita da pubblico acquedotto e pertanto l'esercizio sia dotato di sistema di approvvigionamento autonomo (pozzo privato) dovrà essere richiesto ed ottenuto, a cura del titolare, certificato di potabilità e dovranno essere effettuate annualmente analisi di controllo.

## **SCARICHI IDRICI**

Gli scarichi idrici derivanti dall'esercizio devono recapitare in fognatura pubblica previa richiesta di allacciamento, nonché verifica rispetto alla necessità di acquisire autorizzazione allo scarico.

Nel caso la zona sia sprovvista di pubblica fognatura, lo scarico dovrà essere espressamente autorizzato.

Sono scarichi assimilate ai domestici (art.74, comma 1, lett. g) del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 s.m. e i.) ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento Regionale n. 6/2019, i reflui provenienti dalle lavanderie ad acqua, sia *self-service* che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all'utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc.

Analogamente si ritiene che ricadano nella suddetta fattispecie anche le lavanderie a secco che dispongono anche di lavatrici ad acqua tradizionali che non superino i suddetti consumi.

Per le suddette tipologie occorre presentare una semplice comunicazione ad ATO Pavia (Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia) secondo le indicazioni fornite sul sito di riferimento.

L'assimilazione si ritiene confermata qualora ATO Pavia non risponda entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. ATO Pavia può stabilire specifiche condizioni, comunicandole al titolare dello scarico entro il medesimo termine di 30 giorni

Qualora, invece, il consumo idrico giornaliero sia superiore a 20 mc e/o l'attività non sia rivolta unicamente all'utenza domestica, occorre richiedere Autorizzazione allo scarico (art.124 e segg. del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 s.m. e i.) *iter* interno ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n. 59. L'istanza telematica dovrà pervenire al SUAP utilizzando il portale "*impresainungiorno*".

## **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Con il d.d.u.o. 01/12/2016, n.12779 Regione Lombardia ha aggiornato l'autorizzazione generale per gli "Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso" anche alla luce delle modifiche apportate alla normativa nazionale (Parte Quinta del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 s.m. e i.).

Il d.d.u.o. 01/12/2016, n.12779, approvando il nuovo allegato tecnico per tali attività, definisce i nuovi requisiti tecnico-gestionali che i gestori delle pulitintolavanderie devono rispettare, nonché le nuove modalità di presentazione della domanda.

L'allegato tecnico al d.d.u.o. 01/12/2016, n.12779 prevede due sezioni, con specifiche prescrizioni - in funzione della capacità di trattamento - da applicarsi rispettivamente a:

- Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti;
- Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi asciutti.

Le domande di adesione all'autorizzazione generale (sia per attività nuove, che per attività esistenti) devono essere presentate al SUAP utilizzando il portale "*impresainungiorno*", il quale trasmetterà la domanda alla Provincia, ad Arpa Lombardia e agli uffici comunali coinvolti. Se nei successivi 45 giorni il Gestore non riceve avvisi di diniego da parte dei suddetti soggetti (per il tramite del SUAP), l'attività si intende regolarmente autorizzata.

Se per lo svolgimento delle attività di tintolavanderia, di natura industriale, fosse previsto, a supporto, l'impiego di impianti termici di combustione (caldaie), dedicati alla produzione di calore, di potenza termica nominale pari o superiore a:

- 1MW (1.000 kW), se alimentati a metano, GPL, gasolio, biomassa,
- 300 kW, se alimentati a olio combustibile,

tali impianti dovranno essere assoggettati a preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., anche in forma semplificata (DGR n. 983/2018 autorizzazione per attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e smi), qualora previsto.

L'attività di sola stireria non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto classificata scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., e per la stessa, come previsto dalla DGR Lombardia n. 982/2018, non è prevista la presentazione della comunicazione preventiva di messa in esercizio o di avvio dell'attività.

## **RIFIUTI**

I rifiuti urbani dovranno essere conferiti al servizio di raccolta.

La decalite esausta o altra "fanghiglia" residua delle macchine lavasecco, nonché acque di contatto o altri rifiuti speciali dovranno essere raccolte in contenitori a chiusura ermetica e smaltite tramite ditte autorizzate.

Le movimentazione di detto rifiuto dovranno essere annotate su apposito registro nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti.

## **PREVENZIONE INCENDI**

Con riferimento al D.P.R. 01/08/2011, n. 151 e al relativo allegato I al – punto 74, qualora l'attività disponga di impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW:

- categoria A – potenzialità fino a 350 kW

prima dell'avvio attività occorre presentare SCIA ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.P.R. n. 01/08/2011, n. 151;

- categoria B – potenzialità oltre 350 kW e fino a 700 kW

occorre richiedere preventiva valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151 – quindi prima dell'avvio attività occorre presentare SCIA ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.P.R. n.151/2011;

- categoria C – potenzialità oltre 700 kW

occorre richiedere preventiva valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151 – quindi prima dell'avvio attività occorre presentare SCIA ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.P.R. 01/08/2011, n. 151.

L'istanza, ovvero la SCIA, dovranno pervenire al SUAP utilizzando il portale "*impresainungiorno*".

## ALLEGATO A - SANZIONI PECUNIARIE

Le sanzioni di seguito indicate potranno essere oggetto di adeguamenti in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge eventualmente sopravvenute.

<b>Violazione</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Importo minimo</b>	<b>Importo massimo</b>	<b>Pagamento in misura ridotta</b>
Avvio dell'esercizio dell'attività di tintolavanderia senza presentazione della SCIA	Art.8, comma 1 del Regolamento	250.00	5.000.00	500.00
Mancata designazione del responsabile Tecnico in possesso di idoneità professionale	Art. 2, comma 3 del Regolamento	250.00	5.000.00	500.00
Mancata presentazione di apposita SCIA per vendita prodotti connessi all'attività professionale (non imprese artigiane)	Art. 2, comma 4 del Regolamento	250.00	5.000.00	500.00
Mancato possesso della documentazione comprovante i requisiti professionali, all'interno dell'esercizio.	Art. 3, comma 5 del Regolamento	25.00	500.00	50.00
Mancata designazione del sostituto del Responsabile Tecnico durante lo svolgimento dell'attività (Malattia o impedimento del Responsabile per un periodo non superiore a trenta giorni)	Art. 4, comma 2 del Regolamento	250.00	500.00	166.67

consecutivi)				
Mancata comunicazione al Comune della modifica del Responsabile Tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.	Art. 4, comma 4 del Regolamento	250.00	500.00	166.67.
Mancato possesso della documentazione comprovante la designazione con accettazione del Responsabile Tecnico.	Art. 4, comma 2 del Regolamento	250.00	500.00	166.67
Inottemperanza ai requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e della condizione igienica dell'attività di tintolavanderia	Art. 6, comma 1 del Regolamento	250.00	5.000.00	500.00
Mancata esposizione all'esterno in modo ben visibile del cartello orario	Art. 11, comma 3 del Regolamento	25.00	500.00	50.00
Mancata esposizione all'interno dei locali delle tariffe applicate	Art. 11, comma 3 del Regolamento	25.00	500.00	50.00

Per le violazioni non espressamente previste dalla tabella di cui all'allegato A vengono applicate sanzioni pecuniarie amministrative di importo compreso tra €25.00 ed € 500.00 ai sensi dell'art. 7 - bis del D. Lgs. 18/08/2000, n.267. Si richiama, inoltre, quanto previsto all'art.5 della legge 22/02/2006, n. 84.

## ALLEGATO B - SANZIONI ACCESSORIE

Le sanzioni di seguito indicate potranno essere oggetto di adeguamenti in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge eventualmente sopravvenute.

<b>Violazione</b>	<b>Riferimento Normativo</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Procedura</b>
Esercizio dell'attività di tintolavanderia senza presentazione della SCIA. Uso diverso della destinazione d'uso dei locali di esercizio.	Art.8, comma 1 e art.14 del Regolamento	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Artt.19 e seg. della legge 07/08/1990, n. 240 s.m.e i.
Esercizio dell'attività di tintolavanderia senza il possesso dei requisiti professionali in capo al Responsabile Tecnico	Art. 3, comma 1 e art.14 del Regolamento	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Artt.19 e seg. della legge 07/08/1990, n. 240 s.m.e i.
Mancata comunicazione al competente SUAP della variazione del Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali	Art. 4, comma 4 del Regolamento	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Artt.19 e seg. della legge 07/08/1990, n. 240 s.m.e i.
Esercizio dell'attività di tintolavanderia nonostante provvedimento di sospensione	Art. 14, comma 1 del Regolamento	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Artt.19 e seg. della legge 07/08/1990, n. 240 s.m.e i.
Titolare che non ripristina, entro il termine concesso, presupposti relativi alla normativa in materia igienico-sanitaria e/o di sicurezza ambientale	Art 6 comma 1 del Regolamento	Divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione	Artt.19 e seg. della legge 07/08/1990, n. 240 s.m.e i.







# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

## CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 3

Esecutività

Divenuta esecutiva il 14/03/2021 per decorrenza dei termini di cui all'Art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000.

Pavia, 23/03/2021

Il Vice Segretario Generale Vicario  
LONGHETTI GIANFRANCO / ArubaPEC  
S.p.A.